

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2460)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VALITUTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MARZO 1976

Riconoscimento dei corsi di studio,
gestiti dai Collegi del Mondo Unito, e disposizioni complementari

ONOREVOLI SENATORI. — Una rete di collegi del Mondo Unito va diffondendosi nei vari continenti, per iniziativa di un Consiglio internazionale che ha sede a Londra e in seno al quale l'Italia è rappresentata da una propria Commissione nazionale. È membro dello stesso Consiglio internazionale un rappresentante dell'ONU, mentre ne seguono l'attività, con costante interesse, tanto la UNESCO, in funzione dell'auspicata diffusione del baccalaureato internazionale, quanto la CEE, in vista della progettata istituzione, in Italia, di un collegio del Mondo Unito a cui si riferisce il presente disegno di legge.

Il primo collegio è sorto nel Galles (United World College of the Atlantic) ed è frequentato da circa 350 allievi di oltre 40 diverse nazionalità; il secondo è dislocato a Singapore (United World College of South East Asia); il terzo a Victoria, presso Vancouver in Canada (Lester Pearson College of the Pacific) dedicato alla memoria dell'insigne

statista canadese, che fu il primo presidente di quella Commissione nazionale per i collegi del Mondo Unito.

Il quarto collegio, per il continente europeo, sta per essere realizzato in territorio italiano, a Duino (provincia di Trieste), per interessamento della regione Friuli-Venezia Giulia e delle comunità locali e con l'appoggio del Ministero degli affari esteri e del Ministero della pubblica istruzione.

La filosofia di questi collegi è di promuovere la comprensione internazionale, attraverso l'educazione, e di fare, dell'educazione, una forza che unisce le nazioni e le razze umane.

Il loro obiettivo finale, secondo una felice sintesi, a suo tempo espressa da U Thant — il compianto Segretario generale delle Nazioni Unite —, è di far sì che le future generazioni si abituino a pensare ed a comportarsi come cittadini del mondo.

I collegi accolgono, per i due anni che precedono gli studi universitari, ragazzi di ambo i sessi, senza distinzione di nazionalità, razza, lingua, religione, fede politica.

Ai collegi si accede, di norma, con borse di studio ed attraverso una severa selezione.

Gli insegnamenti sono impartiti sulla base di programmi predisposti dall'ufficio del baccalaureato internazionale.

Al compimento del biennio di studi, gli allievi sono ammessi agli esami per il conseguimento del diploma di baccalaureato internazionale.

Nella responsabile ed attenta considerazione degli scopi, dei metodi didattici e delle strutture organizzative dei collegi del Mondo Unito, il presente disegno di legge essenzialmente si propone di dare riconoscimento ai corsi da essi gestiti ed al diploma di baccalaureato internazionale che, a seguito della frequenza di detti corsi, si consegue.

Con l'articolo 1, viene, infatti, preveduta la completa equiparazione dei corsi biennali di studio — che da tali collegi vengono tenuti per la preparazione al baccalaureato internazionale —, alle ultime due classi di scuola secondaria superiore di secondo grado. E poichè, per effetto di codesta equiparazione, può verificarsi che qualche studente, proveniente da uno di detti corsi, chieda di passare ad una classe di scuola secondaria o di essere ammesso ad un impiego o ad altra posizione giuridica, senza avere, tuttavia, un'adeguata conoscenza della lingua italiana, il secondo comma dello stesso articolo stabilisce che l'accoglimento della relativa istanza è subordinato al superamento di una prova di conoscenza di tale lingua.

Con l'articolo 2, considerandosi l'eventualità che i collegi del Mondo Unito gestiscano anche corsi di educazione permanente, in base ai programmi predisposti dall'ufficio del baccalaureato internazionale, viene previsto che tali corsi possono essere equiparati a corsi analoghi gestiti dallo Stato o da altri enti pubblici.

Va, al riguardo, precisato che, potendo i corsi di educazione permanente essere attuati nei più vari settori e nelle più svariate forme, non è sembrato possibile disporre una equiparazione automatica *ex lege* e si

è demandato, perciò, al Ministro competente per materia di provvedervi con atto amministrativo.

Anche per le ammissioni (ad impieghi, eccetera), che siano richieste sulla base della frequenza di uno dei corsi equiparati, viene, poi, stabilito che l'accoglimento delle istanze relative debba essere subordinato ad una prova di conoscenza della lingua italiana.

Con l'articolo 3, il diploma di baccalaureato internazionale viene equiparato, per ogni effetto giuridico, ai diplomi di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Si ritiene di dover far presente che tale equiparazione è già di fatto largamente operativa, giacchè, con le circolari n. 1231 del 10 marzo 1970 e n. 609 del 10 maggio 1975 del Ministero della pubblica istruzione, il baccalaureato internazionale è stato riconosciuto valido per l'immatricolazione presso tutte le Università e gli istituti superiori della Repubblica, come del resto è da tempo praticato da tutte le più importanti Università del mondo.

Il secondo comma dello stesso articolo 3 risponde, pur esso, alla esigenza che all'equiparazione del diploma si accompagni, quando sia necessario, una prova di conoscenza della lingua italiana, da parte di chi intende valersi dell'equiparazione medesima.

L'articolo 4 si riferisce, in particolare, al collegio che sta per essere realizzato in territorio italiano (precisamente nel comune di Duino-Aurisina), per sancire che ad esso non si applicano le prescrizioni stabilite dalla legge n. 1636 del 1940 e dalla legge n. 86 del 1942, rispettivamente, per le scuole straniere in Italia e per le scuole statali.

Nell'articolo 5 viene espressamente prevista la concessione di borse di studio — da parte di Amministrazioni statali italiane e da parte delle Regioni —, a favore di studenti italiani o stranieri o di figli di emigrati o di figli di italiani all'estero, per la frequenza dei corsi gestiti dal collegio di Duino.

Con l'articolo 6, si riconosce la facoltà della regione Friuli-Venezia Giulia di concorrere alla realizzazione del collegio di Duino e, con l'articolo 7, vengono prevedute agevolazioni ed esenzioni fiscali a favore dello stesso collegio.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I corsi biennali di studio, gestiti dai collegi appartenenti alla Organizzazione mondiale dei collegi del Mondo Unito, per la preparazione al baccalaureato internazionale, sono equiparati, per ogni effetto giuridico, alle ultime due classi di scuola secondaria superiore di secondo grado.

Il passaggio dai suddetti corsi alle classi di scuola secondaria superiore di secondo grado ed, in genere, ogni altro provvedimento di ammissione, che venga richiesto sulla base della frequenza di detti corsi, sono subordinati al superamento di una prova di conoscenza della lingua italiana. La prova si svolge in forma di colloquio, rispettivamente, con il preside della scuola o con l'autorità cui spetta di provvedere.

Art. 2.

I corsi di educazione permanente, gestiti dai collegi del Mondo Unito, in base ai programmi predisposti dall'ufficio del baccalaureato internazionale, possono essere equiparati, per ogni effetto giuridico, ad analoghi corsi gestiti dallo Stato o da altri enti pubblici.

Alla equiparazione si provvede con decreto del Ministro competente per materia.

I provvedimenti di ammissione, richiesti sulla base della frequenza dei corsi equiparati, sono subordinati al superamento di una prova di conoscenza della lingua italiana. La prova si svolge in forma di colloquio con l'autorità cui spetta di provvedere.

Art. 3.

Il diploma di baccalaureato internazionale, rilasciato dall'ufficio del baccalaureato internazionale con sede in Ginevra, al termine dei corsi biennali di studio od a

seguito della frequenza di corsi di educazione permanente, gestiti dai collegi del Mondo Unito, è equiparato, per ogni effetto giuridico, ai diplomi rilasciati dagli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ed è titolo valido per l'immatricolazione in qualsiasi Università od istituto superiore.

Quando fra gli esami sostenuti per il conseguimento del diploma di baccalaureato internazionale non sia compreso quello di lingua italiana, l'immatricolazione, ed, in genere, ogni altro provvedimento di ammissione, che venga richiesto sulla base del conseguito diploma, sono subordinati al superamento di una prova di conoscenza di detta lingua. La prova si svolge in forma di colloquio, rispettivamente con il preside della facoltà o con il direttore dell'istituto o con l'autorità cui spetta di provvedere.

Art. 4.

Al collegio europeo del Mondo Unito, che avrà sede a Duino, in territorio italiano, non si applicano le disposizioni contenute nella legge 30 ottobre 1940, n. 1636, e nella legge 19 gennaio 1942, n. 86.

Art. 5.

Borse di studio per la frequenza di corsi d'insegnamento presso il collegio di Duino potranno essere concesse, entro i limiti delle disponibilità di bilancio, dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero della pubblica istruzione, a favore di studenti italiani e stranieri; nonchè dalle Regioni, a favore di studenti residenti nei rispettivi territori o di figli di persone emigrate all'estero da tali territori.

Art. 6.

Alla realizzazione del collegio di Duino la regione Friuli-Venezia Giulia ha facoltà di concorrere, previ accordi con il Consiglio internazionale dei collegi del Mondo Unito, mediante concessione di contributi, finan-

ziamenti e garanzie, mediante erogazione di spese dirette, mediante acquisto di terreni e di edifici e mediante ogni altro intervento diretto o indiretto.

Art. 7.

Il collegio di Duino è ammesso a fruire di tutte le agevolazioni ed esenzioni fiscali, previste per gli enti pubblici italiani che abbiano come scopo esclusivo l'istruzione e la educazione dei giovani, senza alcun fine di lucro.